


Civile Sent. Sez. 1 Num. 4526 Anno 2016
Presidente: FORTE FABRIZIO
Relatore: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Data pubblicazione: 08/03/2016

SENTENZA

R.G.N. 5/2013

Cron. 4526

Rep. 

Ud. 02/02/2016

PU

sul ricorso 5-2013 proposto da:

CSSG STRATEGIE IMMOBILIARI S.P.A. (c.f.
002264840034), in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
FRANCESCO ORESTANO 21, presso l'avvocato FABIO
PONTESILLI, che la rappresenta e difende unitamente
all'avvocato GIANLUCA CALVI, giusta procura in calce
al ricorso;


- **ricorrente** -

contro

SANTI S.R.L., in persona del legale rappresentante

2016

245



pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI 6, presso l'avvocato GIUSEPPE MIANI, rappresentata e difesa dall'avvocato RICCARDO CONTE, giusta procura in calce al controricorso;

- **controricorrente** -


avverso la sentenza n. 748/2012 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 31/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/02/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato FABIO PONTESILLI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l'Avvocato RICCARDO CONTE (deposita comparsa di costituzione del Fallimento, con autorizzazione del giudice delegato del Tribunale di Novara - sez. Fall.) che ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LUIGI CUOMO che ha concluso per il rigetto del ricorso.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nell'ambito di una complessiva sistemazione dei rapporti contrattuali tra le società **Santi SpA & C.** e **CSSG Strategie Immobiliari SpA**, le parti stipulavano un accordo quadro mediante il quale ponevano fine alle reciproche divergenze, scioglievano il vincolo di controllo della seconda sulla prima, attribuivano alla prima il settore immobiliare ed alla seconda il ramo d'azienda relativo alla produzione casearia e l'annesso stabilimento di Cameri (NO), ove quella produzione aveva luogo, pattuendo che la società assegnataria - in vista dell'acquisto - potesse continuare a godere dei beni aziendali fino al 28 febbraio 2008.


1.1. Gli accordi attuativi del contratto quadro, avevano luogo e rimandavano ad una clausola compromissoria appositamente stipulata dalle parti, che - in caso di disaccordo - faceva rinvio alle decisioni adottate in via rituale e secondo diritto, da un Collegio arbitrale di tre arbitri, nominati dal Presidente del Tribunale di Firenze.

1.2. Con riferimento alla programmata cessione del ramo di azienda, adibito alla produzione casearia, le parti sottoscrivevano una scrittura integrativa contenente una specifica clausola compromissoria che, in relazione ai «*rapporti di dare e avere gestionali relativi a crediti*



diversi, per utenze, canoni reciproci, addebiti ed accrediti, etc. tra le due società», in caso di disaccordo, rinviava alle decisioni, «in via irrituale e secondo equità», di «un Collegio arbitrale formato da tre membri nominati uno da ciascuna delle parti e l'altro dai due arbitri di parte o in caso di loro disaccordo, dal Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti di Firenze».

2. Con il lodo arbitrale pronunciato su domanda della **Santi SpA & C.**, per l'esecuzione in forma specifica di tutti i contratti preliminari e il risarcimento dei danni cagionati da **CSSG Strategie Immobiliari SpA**, gli arbitri, costituiti ai sensi della clausola di cui all'accordo quadro, in relazione alla domanda della convenuta, relativa alla indennità di occupazione *sine titulo* dello stabilimento industriale dal 1° marzo 2008 al 13 dicembre 2009 (giorno dell'acquisto del ramo di azienda da parte della attrice) ed alla rifusione delle spese sostenute in luogo dell'acquirente, accoglievano l'eccezione d'incompetenza in relazione alla detta ultima richiesta (in quanto rientrante nel dare-avere gestionale) ma si pronunciavano in ordine alla prima condannando l'attrice al pagamento di una somma a titolo di corrispettivo per il mancato godimento del bene da parte della società proprietaria.




3. La società soccombente impugnava il lodo davanti alla Corte d'appello di Firenze, che dichiarava la parziale nullità della pronuncia, elidendo la statuizione relativa alla condanna risarcitoria.

3.1. Il giudice dell'impugnazione del lodo, affermava - anche sulla base dell'applicazione della nuova disciplina dell'arbitrato - che la domanda risarcitoria proposta dalla **CSSG** non rientrava nel perimetro della «clausola compromissoria generale», in quanto - dovendosi distinguere tra accordi attuativi e non attuativi dell'accordo quadro - collocava la vertenza oggetto di contrasto in sede d'impugnazione tra quelle che avrebbe dovuto trovare soluzione nell'ambito dell'arbitrato irrituale di equità, stabilito apposta per definire quei «rapporti di dare ed avere», chiamati gestionali, per la definizione dei quali le parti avrebbero stabilito uno specifico strumento di risoluzione.

4. La decisione è stata impugnata per cassazione dalla società soccombente, **CSSG Strategie Immobiliari SpA**, con ricorso articolato in tre mezzi di impugnazione, contro cui resiste **Santi SpA & C.**, con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso (con il quale **CSSG** si duole della violazione e falsa applicazione di norme di diritto,



in relazione all'art. 829, co. 1, n. 4, c.p.c.), la ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui avrebbe affermato, come *error in procedendo*, una tipica valutazione di merito (nella specie: l'estraneità del danno da occupazione dell'immobile aziendale, rispetto ai rapporti «gestionali» di dare-avere, per i quali era stata stabilita una specifica previsione di arbitrato irrituale di equità che si vuole estendere anche a quel contenzioso).

1.1. Ma in tal modo il giudice distrettuale avrebbe violato l'art. 829 c.p.c. poiché nel nostro ordinamento, anche dopo la riforma del 2006, non esisterebbe uno strumento con il quale il giudice dell'impugnazione potrebbe entrar nel merito della decisione arbitrale, sol perché la ritiene ingiusta, non essendo possibile una impugnazione di nullità per vizio motivazionale.

2. Con il secondo motivo (con il quale **CSSG** si duole della violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all'art. 829, co. 3, c.p.c.), la ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui censurando la decisione arbitrale, secondo una tipica valutazione di merito, finisce per applicare norme sostanziali (es. l'art. 1591 e 1365 c.c.) che, invece, proprio alla luce della nuova disciplina arbitrale sono possibili solo in caso di specifica previsione negoziale, contemplata dalla clausola compromissoria.



3. Con il terzo mezzo (con il quale **CSSG** si duole della violazione e falsa applicazione di norme in tema di interpretazione del contratto e di vizi motivazionali, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), la ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui, ove fosse mutata l'interpretazione della Cassazione in ordine alla sindacabilità della motivazione del lodo arbitrale, consentirebbe di rilevare i gravi errori commessi dalla Corte territoriale

3.1. Anzitutto, quello consistito nell'erronea distinzione tra negozi attuativi e non attuativi dell'accordo quadro, distinzione non corretta poiché tutti gli accordi conclusi tra le due società avrebbero la caratteristica dell'attuazione dell'impegno originario. E quelli non attuati, perché frutto di contrasto tra le parti, non potrebbero essere compresi all'interno di una sola delle due previsioni arbitrali, che le parti si erano date.

3.1.1. Solo interpretando nel loro insieme l'accordo quadro, la clausola arbitrale di diritto ad esso connessa, il preliminare di cessione del ramo di azienda e la scrittura integrativa contenente la clausola di arbitrato irrituale di equità, ossia applicando la regola di diritto che impone d'interpretare le clausole «le une a mezzo delle altre» (art. 1363 c.c.) sarebbe possibile ricavare l'esatto



significato del microsistema di tutela approntato dalle parti nella loro autonomia privata.

3.1.2. Inoltre, il giudice di merito avrebbe violato anche il criterio dell'interpretazione secondo il tenore letterale della clausola di equità che aveva riguardo solo ai «rapporti gestionali», ossia a quei rapporti attinenti alla gestione dello stabilimento, non anche la questione dell'occupazione dell'impianto, oltre la data prevista e stabilita dalle parti, in forza della quale la società promissaria acquirente del ramo aziendale era divenuta un'occupante abusivo dell'immobile.

3.1.3. Senza dire che la clausola di equità, nell'ambito del proprio perimetro, non prevedeva di dover dirimere la questione del rilascio dell'immobile occupato, restando tale questione compresa nell'accordo quadro (interpretazione che impone di preferire, tra le più possibili, quella che restituirebbe ad essa un significato: art. 1367 c.c.).

3.2. Del resto sarebbe illogico far rientrare il corrispettivo dell'occupazione nel concetto di canone, pur di sussumerlo all'interno dei cd. rapporti gestionali

4. I tre motivi vanno esaminati congiuntamente, in quanto attengono all'identico problema costituito dalla

sindacabilità, da parte del giudice dell'impugnazione del lodo, anche alla luce dell'intervento del D. Lgs. n. 40 del 2006, del contenuto della clausola compromissoria, allo scopo di verificare la sussistenza della potestà arbitrale e dei suoi confini.

4.1. I mezzi, infatti, mirano ad escludere tale potere sulla base della giurisprudenza di questa Corte, formatasi a seguito del noto arresto delle sezioni unite (sentenza n. 527 del 2000), secondo cui l'arbitrato è atto di autonomia privata, ed in base al rilievo secondo cui «una volta che gli arbitri abbiano fissato, mediante l'interpretazione della clausola, l'ambito oggettivo di essa e, quindi, del loro potere decisorio, il relativo "dictum", proprio in quanto ha previamente definito i "confini" della clausola stessa, non è impugnabile per nullità ai sensi dell'art. 829, primo comma, numero 4), cod. proc. civ. (per avere, cioè, "pronunciato fuori dei limiti del compromesso" o della clausola compromissoria), bensì unicamente ai sensi del combinato disposto degli artt. 829, primo comma, numero 5), e 823, secondo comma, numero 3), cod. proc. civ., vale a dire nel solo caso in cui la motivazione sul punto in esame risulti radicalmente inadeguata alla comprensione dell'"iter" logico-giuridico seguito dal collegio arbitrale o all'individuazione della "ratio decidendi" del lodo, ovvero, ai sensi dell'art. 829, secondo comma, del codice



di rito, per violazione o falsa applicazione delle regole ermeneutiche codicistiche.» (Sez. 1, Sentenza n. 18917 del 2004).

*

5. Non è questa la sede per affrontare la ricostruzione dell'istituto dell'arbitrato, che ha fatto versare fiumi d'inchiostro (sia in dottrina che in giurisprudenza) sia prima che dopo le riforme del 1994 e del 2006.

5.1. Qui basti solo richiamare il recente arresto delle Sezioni unite di questa Corte le quali, con l'ordinanza n. 24153 del 2013, resa in materia di arbitrato estero (ma sulla base di una rivisitazione dell'essenza dell'istituto), hanno consapevolmente compiuto una *overruling* in materia processuale (cfr. Sez. U, Ordinanza n. 23675 del 2014), affermando, tra l'altro, il principio di diritto secondo cui *«l'attività degli arbitri rituali, anche alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla legge 5 gennaio 1994, n. 5 e dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza, mentre il sancire se una lite appartenga alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario e, in tale*



ambito, a quella sostitutiva degli arbitri rituali, ovvero a quella del giudice amministrativo o contabile, dà luogo ad una questione di giurisdizione».

5.2. Sulla base di tale nuova affermazione, avente valore centrale nella ricostruzione della disciplina dell'arbitrato, non soltanto in base alla legge del 2006 (direttamente applicabile al caso com'è pacifico tra le parti), ma anche con riguardo alla riforma del 1994, le Sezioni unite hanno messo in moto un vero e proprio processo di revisione interpretativa di quelle disposizioni (rispetto al *leading case* rappresentato dalla sentenza delle sezioni unite civili n. 527 del 2000 ed alle decisioni conseguenti ad esso) le cui implicazioni non sono state, allo stato, completamente esplorate.

5.3. In tale ambito si pone anche la questione sollevata dalla ricorrente, circa la possibilità - da parte del giudice dell'impugnazione del lodo - di compiere una verifica del perimetro della clausola arbitrale e di concludere per l'esistenza o meno della *potestas iudicandi* da parte degli arbitri.

5.4. A tale domanda questa Corte ha di recente riaffermato i principi di diritto che erano stati declinati in ossequio all'arresto del 2000 ed ha concluso che «L'indagine sulla portata di una clausola compromissoria, ai fini della



risoluzione di una questione di competenza, rientra nei poteri della Corte di cassazione che, in tale materia, è anche giudice di fatto.» (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19546 del 2015).

5.5. Orbene, nel caso che ci occupa, non si verte affatto in un conflitto di competenza tra giudici comuni ed arbitri (caso cui si riferisce il principio di diritto appena richiamato) ma, esclusivamente, nella regolamentazione del perimetro delle due clausole compromissorie, negoziate dalle stesse parti, e finalizzata a stabilire quale sia la clausola (ed il tipo di arbitrato) applicabile alla controversia insorta tra le stesse.

5.6. In sostanza, non si tratta di una questione di competenza, nelle cui forme si atteggia e si configura il conflitto tra arbitri rituali e giudici statali comuni, ma nella corretta delimitazione delle complesso delle clausole compromissorie negoziate dalle parti, avendo esse, con una prima (connessa all'accordo quadro), stabilito un arbitrato rituale di diritto generale (con nomina degli arbitri affidata al Presidente del Tribunale) e, con una seconda, disciplinato un arbitrato irrituale di equità (con nomina degli arbitri affidata al Presidente dell'Ordine dei commercialisti), con riferimento ai rapporti «gestionali» di dare ed avere tra le due società, in relazione alla



vicenda del ramo aziendale caseario in corso di trasferimento alla società odierna ricorrente.

5.7. Una tale questione, non è stata investita dal menzionato *overruling* in materia processuale, del 2013, ma esso continua a porsi come una questione di merito e, come tale esclude che il giudice di legittimità, quale giudice del fatto processuale, possa esaminare - anche d'ufficio - le clausole compromissorie per stabilire quale sia il giudice competente a decidere della controversia in atto.

5.8. Così che, il ricorso va respinto in parte qua sulla base del seguente principio di diritto:


In tema di arbitrato, anche a seguito dell'ordinanza delle Sez. Unite n. 24153 del 2013, la questione concernente la portata di una clausola compromissoria per arbitrato rituale, rispetto ad un'altra, intercorrente tra le stesse parti, per arbitrato irrituale, non integra una questione di "competenza", bensì una questione di merito, la cui soluzione richiede l'interpretazione della clausola secondo gli ordinari canoni ermeneutici, dettati per l'interpretazione dei contratti (artt. 1362 e ss. cod. proc. civ.).



6. Nel caso di specie, peraltro, la ricorrente ha investito con la sua critica anche l'interpretazione data dalla Corte territoriale alla nozione di rapporti «gestionali», oggetto

della clausola istitutiva dell'arbitrato irrituale di equità, sulla base della presunta violazione, nell'ambito dell'attività interpretativa di quel negozio, dei canoni ermeneutici stabiliti dagli artt. 1362 e ss. c.c. ed in particolare in riferimento agli artt. 1363 e 1367 c.c., apparendo l'esame compiuto dagli arbitri, prima, e dalla Corte territoriale, poi, non razionale e condotto in violazione di essi.

6.1. Ma, a tal proposito, conserva valore, per la premessa di cui al § 5.8., il principio di diritto enunciato da questa Corte (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4919 del 2012) secondo cui *«In tema di interpretazione di una clausola arbitrale, l'accertamento della volontà degli stipulanti in relazione al contenuto del negozio si traduce in un'indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito. Ne consegue che detto accertamento è censurabile in sede di legittimità solo nel caso in cui la motivazione sia così inadeguata da non consentire la ricostruzione dell'"iter" logico seguito da quel giudice per giungere ad attribuire all'atto negoziale un determinato contenuto oppure nel caso di violazione di norme ermeneutiche.»*.



6.2. Nella specie, infatti, il giudice di merito ha concluso per una nozione più ampia dei «rapporti gestionali» relativi all'azienda casearia, rispetto a

quello affermato dalla ricorrente, senza che il risultato interpretativo, pur opinabile, possa dirsi irrazionale e la motivazione che ne dà conto possa dirsi inadeguata.

7. In conclusione: il ricorso, infondato, deve essere respinto, e le spese, che debbono seguire la soccombenza, sono liquidate come da dispositivo

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo grado del giudizio che liquida, in favore della società ricorrente, nella misura di € 15.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali forfettarie ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 1^a sezione civile della Corte di cassazione, il 2 febbraio